

COMUNE DI



NOICÀTTARO

C.A.P. 70016 - Provincia di Bari
Pbx 080.4784242 - **Fax** 080.4784265 - **e-mail:**
info@comune.noicattaro.bari.it
C.F. / P.IVA 05165930727
www.comune.noicattaro.bari.it -
info@comune.noicattaro.bari.it
UFFICIO SEGRETERIA

4[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*Ambiente - Igiene Pubblica - Decoro Urbano
Polizia Municipale - Commercio - Industria - Artigianato*

VERBALE del 24 MARZO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIQUEATTRO del mese di MARZO, alle ore DICHIOTTO, previo avviso tramite PEC del 19 MARZO 2021, si è riunita la 4[^] Commissione Consiliare.

Alla trattazione del seguente o.d.g.:

- 1) Rivalutazione Regolamento per l'accesso all'area di sgambamento per cani
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti o assenti i seguenti componenti della 4^a Commissione Consiliare:

		Presente	Assente
Tritto Mariagrazia	/	Presente dalle ore 18:05	Assente dalle ore
Didonna Annarita	/	Presente dalle ore 18:05	Assente dalle ore
Laudadio Vito	/	Presente dalle ore 18:05	Assente dalle ore
Pignataro Rocco	/	Presente dalle ore	Assente dalle ore
Tortelli Michele	/	Presente dalle ore	Assente dalle ore

[I lavori hanno inizio alle ore 18:05]

Secondo le previsioni dell'art.9 comma 4 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari il consigliere Anna Rita Didonna svolge il ruolo di segretario in assenza del dipendente comunale Vito Pasqualicchio.

La presidente, dichiara valida la seduta partendo dal primo punto all'ordine del giorno:

Si specifica che il regolamento depositato in segreteria non corrisponde allo stesso approvato durante la commissione dell'11 marzo scorso.

Si procede alla rilettura dell'intero regolamento contenente i dieci articoli.

In conclusione si procede alla votazione dello stesso.

La commissione riceve parere favorevole di tutti i presenti.

Si analizzano gli emendamenti presentati da parte della minoranza:

(Emendamento n.1 art.5) la parola eventuale definisce l'eventualità dello svuotamento dei cestini, della disinfezione, della disinfestazione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba da parte dell'amministrazione, perché la "periodicità" potrebbe ricadere sull'eventuale associazione/gestore che, come citato nel regolamento, dovrà assumerne gli obblighi sopra citati. La commissione vota sfavorevole all'emendamento.

(Emendamento n.2 art.7) l'articolo è disciplinato tenendo conto anche della legge regionale febbraio 2020 in materia di randagismo. Già dall'art.24 ci sono una serie di obblighi a garantire una buona detenzione degli animali da affezione senza alcun riferimento all'età ma bensì alla responsabilità sulla custodia, gli azioni ed il benessere degli stessi. L'art.25 fa riferimento al libero accesso nei giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali da affezione con una serie di divieti e prescrizioni senza mai alcun riferimento all'età.

La commissione dà parere sfavorevole all'emendamento.

(Emendamento n.3 art.7 secondo comma) si precisa che presso la ASL vi è un registro del Cane Morsicatore che ne disciplina tutte le circostanze. A tal proposito nel comma 2 è specificato l'introduzione di tali cani dopo aver "effettuato il prescritto percorso di riabilitazione". La commissione dà voto sfavorevole all'emendamento.

(Emendamento .4 art.7 comma 6) introduzione di uno o più cani purché di proprietà. La commissione dà voto sfavorevole all'emendamento in quanto i possessori dei cani devono avere la possibilità di gestione del proprio cane anche in presenza di altri.

(Emendamento n.5 art.7 comma 10) dispone il divieto d'ingresso ai cani in calore qualora ci siano altri cani. La commissione vota sfavorevolmente poiché sentito per le vie brevi il dott. Montanaro (Veterinario ASL) ci riferisce che il cane in calore non andrebbe neanche portato in giro e si affida al buonsenso e alla responsabilità dei detentori.

(Emendamento n.6 art.7 comma 13 lettera C) la minoranza chiede di eliminare completamente il punto dal regolamento. La commissione vota sfavorevolmente in quanto il detentore/accompagnatore del cane deve garantire e mantenere il decoro della struttura.

(Emendamento n.7 art. 7 comma 1) la commissione vota sfavorevolmente in quanto è già stato discusso e regolamentato nella legge regionale febbraio 2020 in materia di randagismo la quale non fa alcun riferimento all'età minima del detentore/accompagnatore ma bensì alle capacità e responsabilità dello stesso.

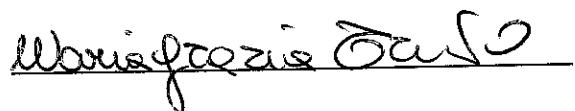
Si allega la stampa contenente gli emendamenti presentati dalla minoranza.

Non ci sono altri interventi

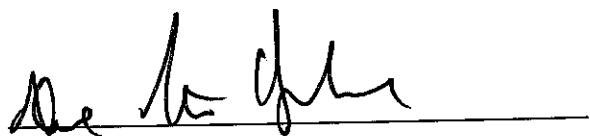
La seduta si scioglie alle ore 19:30

Il presente verbale viene sottoscritto secondo le previsioni del comma 3 articolo 9 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente della 4^a Commissione
Tritto Mariagrazia



Didonna Annarita



Oggetto: Emendamenti al punto n. 9 dell'odg, Consiglio Comunale del 18 marzo 2021.

1) L'Art. 5, secondo comma, dispone: *"L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature delle siepi e dello sfalcio dell'erba"*.

Si propone di sostituire all'art. 5, secondo comma, la parola "eventuale" con *"periodica"*.

2) L'art. 7, primo comma, dispone: *"I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani (Omissis.)"*.

Si propone di aggiungere all'art. 7, primo comma, le parole *"con età non inferiore a 16 anni"*, nel modo seguente: *"I possessori/accompagnatori, con età non inferiore a 16 anni, possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani (Omissis.)"*.

3) L'art. 7, secondo comma, dispone: *"è vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morso persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso"*.

Si propone di aggiungere dopo la parola "pericoloso", le parole *"e iscritti nel registro tenuto dai Servizi Veterinari, ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali"*.

4) L'Art. 7, comma 6, dispone: *"Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane alla volta"*.

Si propone di sostituire l'art. 7, comma 6, nel modo seguente: *"Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani uno o più cani purché di sua proprietà"*.

5) L'Art. 7, comma 10, dispone: *"E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili"*

Si propone di modificare l'art. 7, punto 10, nel modo seguente: *"E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore, qualora ci siano altri cani"*.

6) L'art. 7, comma 13, lett. c, dispone: *"Ricoprire le buche scavate dal proprio cane"*.

Si propone di eliminare del tutto dal testo dell'art. 7, comma 13, la lettera c.

7) L'art. 7, primo comma, dispone: *"I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani (Omissis.)"*.

Si propone di aggiungere all'art. 7, primo comma, le parole *"con età non inferiore a 16 anni"*, nel modo seguente: *"I possessori/accompagnatori, con età non inferiore a 16 anni, possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani (Omissis.)"*.

I Consiglieri

Francesco Santanaria

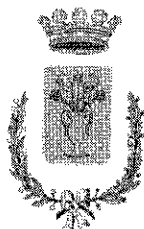
Giuseppe Ciavarella

Michele Tortelli

Sergio Ardito

Rocco Pignataro

COMUNE DI



NOICÀTTARO



C.A.P. 70016 – Provincia di Bari
Pbx 080.4784242 - Fax 080.4784265 - e-mail: info@comune.noicattaro.bari.it
C.F. / P.IVA 05165930727
www.comune.noicattaro.bari.it - info@comune.noicattaro.bari.it
UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.....	
ART. 2 – DEFINIZIONI	ART.
3 – AMBITO D'APPLICAZIONE.....	ART. 4
- INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.....	ART. 5 –
ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	ART. 6 -
CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA.....	ART. 7
- ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI	ART. 8
- APERTURA DELL'AREA	...
ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI	
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio i cani iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/ accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a, qualsiasi titolo, ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE I

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza di 200 cm;
- 2) cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 5) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 6) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;

7) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba .

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità secondo le modalità che riterrà più opportune.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori fare accedere nelle aree comuni cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque che si siano dimostrati aggressivi/pericolosi senza aver effettuato il prescritto percorso di riabilitazione.
3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip e non iscritti all'anagrafe canina o che non abbiano eseguito le profilassi prescritte dalla vigente normativa.
4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e dovranno trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell'incolumità del proprio cane e degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può

10. E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore nonché ai cani maschi particolarmente eccitabili.

11. All'interno dell'area è vietato somministrare ai cani alimenti; parimenti, è fatto divieto agli accompagnatori di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili qualora possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

13. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

entrare da solo.

6. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento un solo cane per volta.
7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche, tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati, e dovranno prestare attenzione che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
9. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 4 cani tra loro compatibili. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 4 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non dovrà superare i 30 minuti. Qualora vi siano cani non compatibili con altri sarà loro consentito l'utilizzo riservato dell'area per non più di 10 minuti e nell'area più piccola esistente.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge (in particolare la legge regionale 7 febbraio 2020 n.2) e dal vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduuttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni, salvo diversi accordi intrapresi tra l'amministrazione Comunale e le eventuali associazioni affidatarie dell'area. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.